

STATUTO

FACOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE OVE CONSENTITO IN "FACOR SRL"

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CORREGGIO RE VIALE SALTINI 67

Codice fiscale: 01802480358

Numero Rea: RE - 224906

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2002 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA.

Art. 1 – E' costituita ai sensi della Lett. d) del primo comma dell'art.9 della Legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art. 10 della Legge 8 novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale “ FACOR società a responsabilità limitata”, in sigla “ FACOR S.r.l.”.

Art. 2 – La società ha sede in Correggio (RE), Viale Saltini n. 67.

Essa potrà istituire nel territorio del Comune di Correggio sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ecc.....e sopprimerli.

Art. 3 – La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per disposizione dell'assemblea.

Art. 4 – La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Correggio. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art.1 della Legge n.1/1991.

Art. 5 – Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE.

Art. 6 – Il capitale sociale è di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art.2474 C.C..

Art. 7 – Le quote sono nominative ed indivisibili.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi unicamente con il consenso della maggioranza del capitale sociale. Il socio che intenda cedere la propria quota ha diritto di voto.

In ogni caso, ottenuto il consenso di cui sopra, le quote sono trasferibili secondo le disposizioni che seguono.

Il socio che desideri trasferire in tutto o in parte la propria quota dovrà darne notizia agli altri soci, tramite l'organo amministrativo. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci a mezzo di lettera raccomandata.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza, entro giorni 40 dal ricevimento dell'offerta medesima con lettera raccomandata e diretta all'organo amministrativo che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e così ad eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle partecipazioni possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio del diritto di prelazione, deve essere stabilito in base al reale valore economico del patrimonio della società al tempo della cessione.

Ove, per qualsiasi ragione, non sia raggiunto un accordo sul valore e quindi sul prezzo, tale valutazione sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitratori due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei due così designati, ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Reggio Emilia fra le persone di chiara fama non aventi rapporti professionali con le parti, a cura della parte più diligente, previo interpello all'altra parte a mezzo raccomandata; procedura che del pari verrà seguita qualora una delle parti non avesse a nominare l'arbitro di Sua spettanza.

Il Collegio renderà la Sua valutazione, senza rispetto di formalità procedurali, alcune, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di sua costituzione.

Tale determinazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui all'art. 1349, 1° comma del codice civile.

Le parti saranno tenute rispettivamente a vendere e a comprare le quote al prezzo determinato dal Collegio.

Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo dovranno avere luogo entro giorni 30 dalla valutazione fatto dal detto Collegio.

Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.

TITOLO III – ASSEMBLEE

Art. 8 – L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio del comune di Correggio.

Art. 9 – L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del C.C. deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze tecniche ed amministrative lo richiedono essa potrà essere convocata entro sei mesi.

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte l'organo amministrativo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10 – L'assemblea generale ordinaria e straordinaria è convocata mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

E' valida l'assemblea anche non convocata come sopra e comunque riunita, quando vi è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale se esistente.

Art. 11 – Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socia, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Art. 12 – Ogni socio ha un voto per ogni Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) di quote possedute.

Art. 13 – Per la validità della costituzione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le disposizioni di legge.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è fatta dal Presidente, e una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione delle assemblee, né la validità delle loro deliberazioni possono essere infirmate dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che per qualsiasi motivo, si verificano nel corso dell'adunanza.

Art. 14 – L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In casi di assenza o impedimento di questi, l'assemblea eleggerà il proprio presidente.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto dal notaio ai sensi di legge.

Art. 15 – L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Le modifiche allo statuto possono essere deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nominati dall'assemblea. L'amministratore unico o i componenti il consiglio di amministrazione sono eletti a tempo determinato o indeterminato e sono sempre rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci.

Art. 17 – Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice-presidente, i quali durano in carica per la durata del mandato di amministratori.

Art. 18 – Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori o dal presidente del collegio sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo anche telegraficamente o telefonicamente.

Art. 19 – Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Occorrerà la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri, nomina e sostituzione del direttore;
- assunzione/licenziamento di personale dipendente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono risultare dall'apposito libro con verbale, che sarà redatto dal segretario scelto dal consiglio di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.

Art. 20 – Se l'amministrazione è conferita ad un consiglio di amministrazione, questo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge, riservate all'assemblea dei soci.

Se l'amministrazione è conferita ad un amministratore unico, questi investito dei poteri per la gestione ordinaria della società, e vengono tassativamente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci – e sottratte così alla competenza dell'amministratore unico tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 21 – All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

All'amministratore unico o ai membri del consiglio d'amministrazione, spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'assemblea, il rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 codice civile ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In particolare il consiglio di amministrazione delegherà la direzione della farmacia ad uno dei suoi componenti farmacisti iscritto all'albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12 L. 2 aprile 1968, n.475, a meno che la direzione non sia affidata ad un dipendente della società.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO SOCI.

Art. 22 – Se sarà eletto il collegio sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente, determina il compenso loro spettante.

Se non sarà eletto il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

TITOLO VI – BILANCIO E UTILI.

Art. 23 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – L'organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo eventualmente di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 25 – Gli utili netti, dopo prelevata una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale ed eventuali partecipazioni a favore degli amministratori da stabilirsi dall'assemblea, verranno divisi fra i soci, salvo ogni diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 26 – Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e nel luogo stabiliti di volta in volta dall'assemblea generale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO VII – PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art. 27 – La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 Dlg. N. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modifiche e/o integrative.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 28 – Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni dell'art. 2497 C.C..

TITOLO IX – CLAUSULA ARBITRALE

Art. 29 – Per dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e le società, anche tra i liquidatori, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dovrà farsi ricorso ad arbitro.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno inappellabilmente, adottando criteri di equità e senza formalità di procedure.

Per costituire il Collegio Arbitrale, le due parti contendenti designeranno il proprio arbitro ed il terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio, sarà nominato dai due arbitri di parte; in caso di disaccordo sulla scelta provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su istanza della parte più diligente. Qualora le parti contendenti fossero più di due e si rendesse impossibile la nomina degli arbitri con la procedura su indicata, l'intero Collegio arbitrale sarà nominato dallo stesso Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza anche di una sola parte contendente.

La decisione arbitrale dovrà essere resa entro 60 giorni dalla data di costituzione del Collegio.

TITOLO X – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 30 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia.